



COMUNE DI CAMBIANO
Provincia di Torino

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 32

**OGGETTO:
TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022**

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventisei**, del mese di **maggio** alle ore **18:30**, nella sala conferenze della Biblioteca Civica, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

VERGNANO CARLO	P	PERIA DIEGO	P
MADDALENA MICHELE	P	ALTAMURA DANIELA	P
GRASSI AURORA FIORINA	P	BENNA ALBERTO	P
GIZZI MARTINA	P	SAGGESE ERNESTO	A
BARTALUCCI PAOLO	A	MAMMOLITO MICHELE	A
MIRON DANIELA	P	DOLCI CHIARA	P
LUPOTTI EMANUELA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

I Consiglieri Comunali Bartalucci Paolo, Saggese Ernesto e Mammolito Michele sono assenti giustificati.

Partecipa all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE CAPO Barbara Vittoria**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **VERGNANO CARLO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);

•

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 03/05/2021 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/04/2022, è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per le annualità d'imposta a partire dal 2022;
- con nota Prot. n. 0004585 del 06/04/2022, acquisita al protocollo generale del Comune di Cambiano, l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (Egato) ha trasmesso il Piano Economico Finanziario (Pef) per il quadriennio 2022-2025, validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2022, è stato validato il Piano Economico Finanziario (Pef) per il quadriennio 2022-2025 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

CONSIDERATO CHE:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.
- il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Considerate, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5 quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge cosiddetto "DECRETO AIUTI 2022" che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- l'art. 3, comma 5 sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

DATO ATTO CHE:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

- la tariffa TARI dev'essere determinata nel rispetto del principio comunitario "CHI INQUINA PAGA", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo fisso e variabile da coprire con il gettito della tariffa
 - b) la percentuale d'imputazione, distinta tra utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa,
 - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2022, del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprende i costi fissi, ed i costi variabili, ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche come qui di seguito rappresentate:

% Quota fissa (TF) definitiva	55%D - 62%ND
% Quota variabile (TV) definitiva	45%D - 38%ND

- il comune, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- l'ipotesi di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche in base ai criteri razionali ivi indicati, risulta essere la seguente :

% Quota utenze domestiche	54%
% Quota utenze non domestiche	46%

- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

PRESO ATTO CHE le tariffe da approvare prendono come punto di riferimento i costi del PEF.

APPROVATE altresì le agevolazioni dell'allegato 3 del vigente Regolamento per l'applicazione della Tari la cui copertura continuerà ad essere a carico del bilancio ovvero della fiscalità locale.

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 approvato con Deliberazione C.C. n. 9 del 31/01/2022 ed il documento unico di Programmazione 2022/2024 approvato con Deliberazione C.C. n. 6 del 31/01/2022.

VISTO il piano finanziario per l'esercizio 2022 redatto dal Consorzio Chierese per i servizi sulla base della Determina Arera 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021 il quale presenta un fabbisogno totale di € 865.233,00 comprensivo di proventi tariffari, Conai, contributo Miur e recupero evasione.

CONSIDERATO CHE il Consiglio Comunale provvede a:

- a) ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
- b) determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta motivata del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli interventi al servizio;
- c) determinare per ogni categoria di utenza domestica, tenendo conto della specificità locale, i coefficienti Ka e Kb.
- d) determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc;
- e) stabilire il numero minimo degli svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile, per le utenze domestiche e non domestiche;
- f) fissare la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi;
- g) fissare la percentuale di riduzione della tariffa, limitatamente alla quota variabile, e per le sole utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature con formazione di compost;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.e i.

VISTO lo Statuto comunale.

PREMESSO quanto sopra indicato si propone affinché il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

Per le motivazioni meglio espresse in premessa ed integralmente qui di seguito riportate:

- di ripartire il costo totale del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 come da tabella seguente:

54% quota utenze domestiche
46% quota utenze non domestiche

In base alla reale osservazione dei volumi svuotati nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2021

- di stabilire che i costi, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, confluiscono secondo la seguente ripartizione rispettivamente nella quota fissa e nella quota variabile della tariffa:

% Quota fissa (TF) definitiva 55%D - 62%ND
% Quota variabile (TV) definitiva 45%D - 38%ND

Di approvare come da tabelle sotto riportate:

- le Tariffe per la Gestione dei Rifiuti urbani per l'anno 2022;
- i coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze non domestiche;
- la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi;

UTENZE DOMESTICHE							
CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTI KA		COEFFICIENTI KB		TARIFFA FISSA €/mq.	
		CAMBIANO 2021	CAMBIANO 2022	CAMBIANO 2021	CAMBIANO 2022	CAMBIANO 2021	CAMBIANO 2022
			SCENARI		SCENARI		SCENARIO
1	Nucleo familiare con 1 componente	0,8	0,8	1,00	1,00	0,572	0,576
2	Nucleo familiare con 2 componenti	0,94	0,94	1,51	1,51	0,672	0,677
3	Nucleo familiare con 3 componenti	1,05	1,05	1,80	1,80	0,751	0,756
4	Nucleo familiare con 4 componenti	1,14	1,14	1,85	1,85	0,815	0,821
5	Nucleo familiare con 5 componenti	1,23	1,23	2,49	2,49	0,879	0,886
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti	1,3	1,3	3,04	3,04	0,929	0,936

QUF SCENARIO 2021 (€/MQ)	QUF SCENARIO 2 (€/MQ)
0,71498	0,71996

CONTENITORE	TARIFFA VARIABILE €/litro/svuotamento	
	CAMBIANO 2021	CAMBIANO 2022
		SCENARIO
Non recuperabile	0,089	0,113
Peso specifico kg/l	0,172073	0,178351
Tariffa €/kg	0,517	0,634
Non recuperabile riduz. compostaggio	0,072	0,090
Peso specifico kg/l	0,172	0,178351
Tariffa €/kg	0,418	0,505
Numero minimo svuotamenti	5	5
Svuotamenti stimati	11.060	9.570

SERVIZIO	TARIFFA UNITARIA €/lit	
	CAMBIANO 2021	CAMBIANO 2022
		SCENARIO 2
Conferimento sfalci e potature	0,144	0,134

UTENZE NON DOMESTICHE				
DESCRIZIONE	COEFFICIENTI KC		TARIFFA FISSA €/mq	
	CAMBIANO 2021	CAMBIANO 2022	CAMBIANO 2021	CAMBIANO 2022
		SCENARIO 2		SCENARIO 2
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,400	0,400	1,035	0,778
Cinematografi e teatri	0,365	0,365	0,945	0,710
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,510	0,510	1,320	0,992
Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,760	0,760	1,967	1,478
Stabilimenti balneari	0,510	0,510	1,320	0,992
Esposizioni, autosaloni	0,340	0,340	0,880	0,661
Alberghi con ristorante	1,200	1,200	3,105	2,334
Alberghi senza ristorante	1,015	0,950	2,627	1,847
Case di cura e di riposo	1,250	1,250	3,235	2,431
Ospedali	1,180	1,180	3,054	2,295
Uffici, agenzie, studi professionali	1,070	1,070	2,769	2,081
Banche ed istituti di credito	0,550	0,550	1,423	1,070
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,990	0,990	2,562	1,925
Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	1,110	1,110	2,872	2,159
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,600	0,600	1,553	1,167
Banchi di mercato beni durevoli	1,435	1,435	3,713	2,791
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista	1,090	1,090	2,821	2,120
Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	0,820	0,820	2,122	1,595
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,090	1,090	2,821	2,120
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550	0,550	1,423	1,070
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,820	4,820	12,473	9,373
Mense, birrerie, amburgherie	6,240	6,240	16,147	12,134
Bar, caffè, pasticcerie	3,960	3,960	10,247	7,701
Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,760	2,020	7,142	3,928
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,075	1,540	5,370	2,995
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,240	3,240	8,384	6,301
Ipermercati di generi misti	2,150	2,150	5,564	4,181
Banchi di mercato generi alimentari	5,210	5,210	13,482	10,131
Discoteche, night club	1,475	1,475	3,817	2,868

QUF SCENARIO (€/MQ)	QUF SCENARIO 2 (€/MQ)
2,58773	1,94460

CONTENITORE	TARIFFA VARIABILE €/litro/svuotamento	
	CAMBIANO 2021	CAMBIANO 2022
		SCENARIO 2
Tariffa €/l/sv.	0,134	0,121
Peso specifico kg/l	0,172073	0,178351
Tariffa €/kg	0,779	0,678
Numero minimo svuotamenti	5	5
Svuotamenti stimati	1.653	2.109

CONTENITORE	TARIFFA VARIABILE €/lit	
	CAMBIANO 2021	CAMBIANO 2022
		SCENARIO 2
Carta	0,444	0,481
Organico	3,017	2,569
Vetro	0,405	0,292

SERVIZI AGGIUNTIVI		
SERVIZIO	TARIFFA UNITARIA €/lit	
	CAMBIANO 2021	CAMBIANO 2022
		SCENARIO 2
Conferimento sfalci e potature	0,144	0,134

DATO ATTO CHE:

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 ha stabilito le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 13, comma 15 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha stabilito che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpaf) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
- Alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana di Torino.
- Sono state approvate con Delibera C.C. N. 23 del 29/04/2022 le agevolazioni previste nell'allegato 3 del vigente Regolamento Tari la cui copertura continuerà ad essere a carico del Bilancio ovvero della fiscalità locale in presunti € 75.252,00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra illustrata dal Sindaco.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Consiglieri presenti: 10

Consiglieri votanti: 10

Voti favorevoli: 10

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione che qui si intende trascritta.

IL PRESIDENTE
(VERGNANO CARLO)
(Documento firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CAPO Barbara Vittoria)
(Documento firmato digitalmente)